



- AI COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
III Settore: Gestione, Governo,
Valorizzazione del Territorio e delle
Infrastrutture
Piazza Carducci, 4
60015 Falconara M.ma (An)
- AI COMUNE DI MONTEMARCIANO
IV Settore: Urbanistica e Ambiente
Via Umberto I°, 20
60018 Montemarciano (An)
- Alla PROVINCIA DI ANCONA
UO Pareri urbanistici e valutazioni
ambientali di piani urbanistici e territoriali
Via Menicucci, 1
60121 Ancona

Risposta a note

n. 0041701 (Comune di Falconara M.ma) e 15709 del 18.11.2016

n. 106362 (Provincia di Ancona) del 18.11.2016

Oggetto: *Varianti ai Piani Regolatori di Falconara M.ma e Montemarciano per la riqualificazione delle aree di margine ed il recupero del sito ex Montedison.*

Procedura VAS

CONTRIBUTO

Con riferimento alla note riportate in epigrafe, con le quali codesti comuni trasmettevano il Rapporto Preliminare (RP) di cui all'oggetto ai fini dell'acquisizione dei contributi da parte degli SCA e con cui la Provincia di Ancona comunicava la convocazione per il 20 dicembre p.v. della conferenza dei servizi per l'esame della medesima pratica, si espone quanto segue.

Da un primo esame della documentazione prodotta, si evidenzia che i comuni sopraindicati richiedono alla scrivente autorità un contributo nell'ambito della procedura VAS a cui sono sottoposte le varianti, utile anche ai fini della conferenza dei servizi all'uopo convocata dalla Provincia di Ancona.

Il progetto ricade all'interno di alcune aree a rischio esondazione, individuate dal Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 116 del 21/01/2004 con codici E-11-0001, E-11-0002 e E-12-0002 e pertanto è sottoposto alle relative Norme di Attuazione.

Le aree con codici E-11-0001 e E-12-0002 non risultano modificate dall'Aggiornamento 2016 al PAI approvato con DCI n.68 dell'08/08/2016, e pertanto per esse è fatta salva la procedura prevista dall'art. 19 delle N.A. del PAI.

Per quanto riguarda l'area interessata dal PAI con il codice E-11-0002, che ha subito modifiche consistenti nella riduzione del grado di rischio che passa da R4 a R2 e stessa pericolosità, ad essa si applicano le misure di salvaguardia approvate con DGR n. 982 dell'08/08/2016 che restano in vigore sino all'approvazione definitiva dell'aggiornamento e comunque sino a tre anni dalla loro pubblicazione.



In via generale, tuttavia, si precisa che nelle aree perimetrate dal PAI si applicano le limitazioni d'uso del territorio contenute, nel caso specifico, all'art. 9, che al comma 1 individua gli interventi consentiti in tali aree, previa esecuzione della verifica di cui al successivo comma 2, che stabilisce che *“Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, e dall'art.7 laddove non espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento”*.

Si evidenzia pertanto la necessità di provvedere in fase progettuale alla redazione di tale elaborato (relazione geologica), che non risulta presente all'interno della documentazione tecnica trasmessa dai comuni.

Con questa informazioni si ritiene di aver contribuito al procedimento in oggetto.

Il Dirigente

Marcello Principi

Il Segretario Generale